

Proc. n. /21 R.G. notizie di reato
Proc. n. /22 R.G. G.i.p.

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA

Il Giudice,
viste le richieste di esclusione delle Parti Civili da parte degli imputati

OSSERVA

1. Le costituzioni di Parte Civile riguardano tre macrocategorie: le autorità di vigilanza (Consob) le associazioni esponenziali rappresentative di interessi diffusi e collettivi (Codacons e Associazione Consumatori) e alcuni azionisti, per la gran parte costituiti anche nei confronti dell'Ente spa, imputato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Si ritiene opportuno prendere le mosse proprio da quest'ultimo punto con la premessa che il suddetto decreto legislativo n. 231 del 2001 non contiene alcun riferimento alla Parte Civile: occorre, quindi, valutare se tale omissione costituisca o meno una espressa volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione di Parte Civile nei confronti dell'Ente.

A tale giudizio di inammissibilità giunge la giurisprudenza di legittimità che, in una prima pronuncia del 2010 afferma: *"Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore"* (Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 5.10.2010; Rv. 248791 - 01).

In particolare, nelle motivazioni, la Corte, sulla specifica questione, esordisce affermando che: *"il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel d.lgs. 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile. La sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa"*.

A fronte di tali "mancanze", vengono, poi, evidenziati elementi positivi da cui dedurre la volontà legislativa di escludere la Parte Civile dal processo nei confronti dell'ente, da individuarsi nel disposto degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo in discorso e, precisamente, il Giudice di legittimità asserisce che: *"accanto alla materiale 'assenza' di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo. Da un lato, vi è l'art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall'altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all'art. 54. L'omologo istituto codicistico di cui all'art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del*

pagamento della 'pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario', sia delle 'obbligazioni civili derivanti dal reato', in quest'ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il citato art. 54 d.lgs. 231/2001 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero. Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile".

Nella medesima pronuncia la Corte, dopo aver ricordato che le sopra formulate osservazioni sarebbero già di per sé sufficienti ad escludere la Parte Civile nei confronti dell'Ente, osserva come non siano applicabili gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in virtù della clausola generale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 231 del 2001 sostenendo, segnatamente, che: "il tentativo di applicare direttamente nel d.lgs. 231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio. Il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato. In altri termini, all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito 'amministrativo'. Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone. Di conseguenza, se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al 'reato' in senso tecnico. L'ostacolo maggiore all'applicazione diretta dell'art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex d.lgs. 231/2001 - non importa se attraverso una interpretazione estensiva o analogica - è costituito dagli stessi limiti ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest'ultima che non può coprire anche l'illecito dell'ente, così come delineato nel citato d.lgs. 231/2001. Allo stesso modo, anche l'art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nell'art. 34 d.lgs. 231/2001, in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall'art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato. In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo".

La Corte argomenta, ancora, rilevando che: "la gestione dell'azione civile nel processo penale, lungi dall'essere un principio generale dell'ordinamento, si presenti in realtà sotto specie di una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, affermato nel codice del 1988 (in particolare dall'art. 75 c.p.p., espressione del c.d. favor separationis), tanto che le disposizioni processuali che consentono la decisione nel giudizio penale dell'azione civile sono da considerare di natura quasi eccezionale. Sicché deve convenirsi con chi, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di una qualunque base normativa al riguardo, esclude che nel processo ex d.lgs. 231/2001 possa avere

ingresso un'azione civile nei confronti dell'ente: per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso sarebbe stata necessaria una previsione espressa. Inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti può trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il profilo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno derivante dall'illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato”.

Sotto quest'ultimo profilo il Giudice di legittimità si dilungava ulteriormente argomentando che: *“deve convenirsi con quella dottrina che, molto acutamente, ha evidenziato come ‘i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria’, escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente. È stato posto in risalto come non possano essere considerati danni prodotti dall'illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni a seguito dell'accertata responsabilità dell'ente, in quanto l'eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell'illecito amministrativo [...] Se non è ipotizzabile l'esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo allora l'ostinato silenzio’ del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l'esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell'ente”.*

Dopo la lunga disamina sopra riportata, la Corte conclude che: *“deve ritenersi che nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato nel d.lgs. 231/2001, non sia ammissibile la costituzione della parte civile. Questa deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo penale ordinario non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. [...] La ‘disparità’ di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell'illecito oggetto dell'accertamento nel processo a carico dell'ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell'illecito, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile. Anche il dedotto contrasto con l'art. 24 Cost. appare manifestamente infondato. Innanzitutto, deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simultaneus processus; inoltre, nel processo ex d.lgs. 231/2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse nella persona giuridica, e lo può fare - normalmente - nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente”.*

Anche la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'inaammissibilità della questione concernente il presunto contrasto con l'art. 3 della Costituzione degli artt. 83 c.p.p. e del decreto legislativo 231 del 2001 nella parte in cui, in sintesi, questi ultimi non permettono la costituzione di parte civile delle Persone Offese nei confronti dell'ente, né la citazione di quest'ultimo come responsabile civile, fornisce argomenti a sostegno dell'inaammissibilità, per tali casi, della costituzione di parte civile, affermando che: *“è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla*

sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi" ed aggiungendo che: "la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile", come in effetti avvenuto nel presente processo, in cui spa risulta citata in qualità di responsabile civile.

Nel medesimo procedimento in cui è stata sollevata la suddetta questione di legittimità costituzionale, è stata anche sollevata la questione della compatibilità della normativa italiana con quella europea, partendo dal presupposto (punto 27) che: "Il decreto legislativo n. 231/2001 non detta espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato presa in considerazione dal summenzionato decreto. La giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l'ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile".

Sul punto, la corte di Giustizia dell'Unione Europea, dopo aver rapidamente ricostruito la natura dell'illecito ascritto all'Ente così come configurata nel decreto legislativo 231 del 2001, conclude dichiarando che: "l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato" (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11)

La Corte di cassazione, infine, in una successiva sentenza del 2014, facendo proprie le argomentazioni esposte nella sentenza 2251/10, giunge ad analoghe conclusioni affermando che: "Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde a una consapevole scelta del legislatore" (Cass. Pen., Sez. IV, n. 3786).

In questo quadro giurisprudenziale (seguito anche dalla giurisprudenza di merito maggioritaria¹) si inseriscono due recenti pronunce di merito² in cui si ritengono applicabili gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. nei confronti dell'ente, in virtù del rinvio alle disposizioni generali operato dagli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 231 del 2001.

Le argomentazioni fornite nelle pronunce in ultimo citate, tuttavia, non appaiono sufficienti a superare i condivisibili sopra evidenziati principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e, senza ripercorrere nel dettaglio le tesi sostenute dalle suddette ordinanze appare utile, in sintesi, evidenziare che:

- come già evidenziato, in questo contesto i termini "illecito" e "reato" non sono tra loro interscambiabili considerato che il reato costituisce uno dei presupposti (seppur quello fondamentale) dell'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente.

Appare pertanto convincente la tesi secondo cui non siano applicabili all'ente, in virtù della clausola di rinvio prevista dagli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231 del 2001, le disposizioni di cui agli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p., considerato che queste ultime si riferiscono espressamente al solo "reato", obbligando il colpevole a risarcirlo: come detto, però, l'ente non è colpevole del reato commesso dalla persona fisica in quanto, utilizzando le parole della Corte costituzionale, "l'illecito ascrivibile all'ente costituis[ce] una fattispecie complessa e non si identific[a] con il reato commesso dalla

¹ Ex multi, ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.9.2019; ordinanza emessa dal G.U.P. di Torino in data 24.7.2008.

² Ordinanze emesse dalla Corte D'Assise di Taranto in data 4.10.2016 e dal Tribunale di Trani in data 7.5.2019.

persona fisica il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa", tanto che ente e persona fisica non possono nemmeno definirsi "coimputati";

- appare, altresì, convincente l'argomentazione secondo cui "i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria": invero, le stesse ordinanze in discorso non spiegano in che cosa possa consistere il danno da illecito amministrativo ulteriore e diverso rispetto al danno da reato;
- infine, non appare dirimente il fatto che nel processo minorile il legislatore, a differenza che nel processo a carico dell'ente, abbia espressamente previsto l'esclusione della parte civile considerato che la posizione del minore imputato è assolutamente identica a quella dell'imputato maggiorenne mentre la posizione dell'ente, per le ragioni già esposte, differisce sensibilmente da quella dell'imputato persona fisica.

Tali conclusioni, peraltro, non pregiudicano le istanze risarcitorie delle persone che hanno subito un danno dal reato, considerato che l'Ente, come avvenuto nel presente processo, può essere citato come responsabile civile per i reati commessi dai suoi dipendenti.

Alla stregua dei precedenti rilievi vanno, quindi, rigettate tutte le istanze di ammissione come Parti Civili nei confronti dell'ente spa.